

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

***SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO EXTRA
SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “F.
ASTORI”. PERIODO A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 - CIG
.....***

APPALTATORE:

Codice Fiscale e P.IVA

IMPORTO: € (...../.....)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, addì del mese di
nella Residenza Comunale in Piazza Astori, 1 – Castelletto Monferrato.

Avanti di me, Segretario del Comune di Castelletto Monferrato,
abilitato a ricevere e rogare contratti in forma pubblica-amministrativa e
nell’interesse dell’Ente in virtù dell’art. 97, comma 4, punto C del D.lgs.
18.08.2000 n. 267, intervengono:

1. la Società avente sede legale in ... (.....) via ... n. ... , P.IVA e
C.F. ..., nella persona di ..., nato a ... il ..., C.F. ..., domiciliato per la
carica presso la sede della ditta suddetta, il quale dichiara di agire nel
presente atto per conto e nell’interesse della Ditta nella sua qualità di ...;

2. il Comune di Castelletto Monferrato con sede Piazza Astori, 1 - 15040
Castelletto Monferrato (AL) – C.F. e P. IVA 00433950060, in persona del
Responsabile del Servizio Finanziario,, nato a ... il ...,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castelletto
Monferrato, la quale interviene ai sensi del decreto sindacale n. ... del ...;

Sull’identità personale dei suddetti comparenti io Segretario sono certo;

Di comune accordo, con il mio consenso, le parti che sanno leggere e scrivere rinunciano all'assistenza dei testimoni a termini dell'art. 48 delle Legge notarile vigente.

PREMESSO CHE

a) con Determina n. 218/2021 del 04.08.2021, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Rag. Daniela Intorcia, Responsabile del Servizio Finanziario;

b) con Determina n. 219/2021 del 04.08.2021 è stato disposto di esperire un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento del servizio di cui in oggetto ed è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato, corredato dalla relativa istanza di partecipazione;

c) con determinazione n. _____ del _____, il Comune di Castelletto Monferrato ha indetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2021 e s.m.i. procedura di gara negoziata per l'affidamento del servizio di gestione educativa del servizio extra scuola per gli alunni della scuola primaria "F.ASTORI" - periodo A.S. 2021/2022 e A.S. 2022/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) con la medesima determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati, oltre alla procedura ed al criterio di affidamento, gli atti di progetto, consistenti in:

- Capitolato Speciale d'appalto contenente quadro economico di gara,
- Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.),
- Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio,

- Schema di contratto,

ed è stato dato mandato alla Centrale Unica di committenza *Terre del Gioiello*, per l'avvio e lo svolgimento dell'iter di gara;

e) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra n.

_____ del _____ è stato avviato il procedimento di gara ed

approvati i documenti, redatti dalla Centrale medesima, consistenti in:

lettera di invito/disciplinare di gara,

loro allegati.

f) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra n.

_____ del _____ è stata nominata la Commissione

giudicatrice;

g) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica n.

_____ del _____ sono stati approvati i verbali di

gara e la proposta di aggiudicazione, formalizzata dal RUP, in data _____,

a favore della Ditta _____ con sede in _____ alla Via

_____ n. _____;

h) con determinazione n. _____ del _____ questo

Comune ha disposto l'affidamento dell'appalto in oggetto alla Società

_____ sopra richiamata;

f) sono state effettuate verifiche sul possesso dei requisiti attestati in sede di

gara dall'aggiudicatario, verifiche che hanno ottenuto esiti favorevoli,

conservati agli atti di questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il capitolato speciale d'appalto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nei documenti di seguito elencati:

- a) disposizioni del Codice e, in generale, norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) Regolamenti comunali vigenti e regolanti la materia;
- d) vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelletto Monferrato;
- e) altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione educativa del servizio extra scuola per gli alunni della scuola primaria "F.ASTORI" - periodo A.S. 2021/2022 e A.S. 2022/2023. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni del Capitolato speciale d'appalto facente parte integrante del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente accluso.

2. Le prestazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, quivi non materialmente allegata, ma da intendersi come integralmente richiamata.

Articolo 3 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è inizialmente fissata in anni scolastici 2, decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e con scadenza alla conclusione dell'anno scolastico 2022/2023.

2. Il Comune di Castelletto Monferrato, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo per ulteriori due anni, alle condizioni individuate nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Importo contrattuale

1. Il prezzo orario offerto in sede di gara dall'Appaltatore corrisponde all'importo orario di € _____ (_____), come da offerta economica, quivi non materialmente allegata, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.

2. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui all'art. 2, calcolato sulla base del prezzo orario per le attività oggetto di appalto, per la durata di anni scolastici due (pari a 1085 ore, come indicato nel capitolato speciale d'appalto – art. 3), corrisponde a € _____ (_____), oltre € 650,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi € _____ (_____), IVA esclusa.

3. I prezzi restano fissi ed invariati per l'intera durata del servizio.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali descritte nel Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione comunale la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
3. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine della tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali, le condizioni normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il lavoratore, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore del proprio personale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC, verrà disposto dal Comune di Castelletto Monferrato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo

precedente, il Comune invita per iscritto l'Appaltatore inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Castelletto Monferrato paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

7. Il personale impiegato nel servizio dovrà possedere i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi da essa stabilita.

8. E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti quei presidi atti al regolare svolgimento delle prestazioni (a titolo esplicativo, ma non esaustivo: mascherine, igienizzanti, ecc.), nonché di mezzi di tutela della salute e l'adozione di misure necessarie all'incolumità del personale rispondente alle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Castelletto Monferrato.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri lavoratori, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune medesimo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice *privacy* – anche gli ulteriori provvedimenti,

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.lgs. 196/03 e del regolamento UE 2016/679 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" degli educatori nel rapporto con gli studenti loro affidati, secondo gli orari prestabiliti.

3. L'Appaltatore è, inoltre, chiamato a rispondere direttamente al Comune di eventuali danni a cose di proprietà comunale (struttura, arredi, attrezzature, ecc.).

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile.

5. L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, per tutta la sua durata, sino alla sua naturale scadenza, ha stipulato con primario assicuratore, adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti i servizi appaltati, rilasciata da ... - Agenzia di... - polizza n. ..., con un massimale minimo pari almeno ad Euro 1.500.000,0, senza applicazione di alcuna franchigia, come segue:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari, e altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

6. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a carico dell'Appaltatore qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

7. Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico dell'Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile.

8. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

9. In ogni caso, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

10. Tutti gli obblighi dell'Appaltatore, non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, la suddetta impresa, ha provveduto a comunicare al Comune di Castelletto Monferrato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche come da nota nostro prot. agli atti di questo Ente. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

Soggetti autorizzati ad intervenire su di esso è/sono il/i Sig./Sigg.ri : - nato a il ... - c.f.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore e/o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Alessandria.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi,

l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 11 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (...), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune di Castelletto Monferrato , mediante polizza n. ... rilasciata da – Agenzia di

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di questo Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Castelletto Monferrato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 12 - Recesso

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. E' inoltre fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente nell'eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione strutturale che comportino la disponibilità di personale idoneo alla gestione del servizio, l'Ente ritenga più conveniente la gestione in proprio, totale o parziale, dello stesso; in tal caso, la volontà di recesso viene comunicata all'Appaltatore con almeno tre mesi di anticipo.

3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

6. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. Il Comune di Castelletto Monferrato si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1, del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17 - Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore con le modalità individuate al predetto art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.
3. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 18 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 20 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore deve emettere fattura elettronica, secondo le modalità contenute nell'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto.
2. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica, se accettabile, avviene con le modalità individuate all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, come meglio descritti all'interno del Capitolato speciale d'appalto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di Castelletto Monferrato, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Il Comune di Castelletto Monferrato disporrà, in qualsiasi momento, le verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Castelletto Monferrato ogni modificazione negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune di Castelletto Monferrato .

Art.22 – Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del vigente Codice di comportamento del Comune di Castelletto Monferrato, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art.23 – Interruzioni del servizio

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio non dipendenti da sospensioni del calendario scolastico come individuate all'art.

2 del capitolato speciale d'appalto, il Comune di Castelletto Monferrato dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a

garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

3. Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, il Comune di Castelletto Monferrato avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

4. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

Art. 24 – Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Alessandria.

Art. 25 – Rinvio

Per tutto quanto non individuato nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale d'appalto, nonché alla vigente normativa.

Art. 26 – Stipula del Contratto – Spese contrattuali

Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato a misura, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Castelletto Monferrato.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico dell'Appaltatore. Si dà atto che la ditta ha regolarmente provveduto al

versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data agli atti del fascicolo del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art.40 D.P.R. 131/86. Agli effetti fiscali il valore del presente atto è determinato in netti euro € ... (Euro .../...), oltre IVA di legge.

Art. 26 – Privacy

Il Comune di Castelletto Monferrato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della vigente normativa in materia di privacy di cui al vigente GDPR, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dal D.lgs. n. 196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/03, si informa, pertanto, di quanto segue: il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B allo

stesso decreto; i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale “Incaricato” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate; i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dalle modalità dalla stessa previste; il Titolare del trattamento è il Comune di Castelletto Monferrato, Piazza Astori 1 – 15040 Castelletto Monferrato.

Art. 27 – Adempimenti ex art. 2 D.P.R. 62/2013

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario stipulante dichiara l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013.

Io sottoscritto Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo di strumenti informatici su n. pagine a video, più n. righe di pagina, del quale ho dato lettura alle parti comparenti. Dette parti, da me interpellate, hanno riconosciuto il contenuto di esso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento dell’identità personale di ciascuno, in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale - verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti, io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per l'Appaltatore

Per il Comune di Castelletto Monferrato – Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Il Segretario Comunale